

Luigi Lacchè

Stare nel tempo del penale e della giustizia

1. *Enigma*

Il quarto Quaderno¹ del *Laboratorio di storia del penale e della giustizia*² raccoglie le relazioni di apertura³ presentate in occasione del Seminario su “Il tempo” (6-7 maggio 2022) nonché i contributi elaborati da alcuni dei partecipanti⁴ a seguito di un’ampia e feconda discussione.

«Diverse volte mi sono detto – ha scritto Borges – che non c’è altro enigma che quello del tempo, quell’infinita trama dell’ieri, dell’oggi, dell’avvenire, del sempre e del mai»⁵. Sant’Agostino si chiedeva: «O allora che è il tempo? Se nessuno me lo domanda, lo so: se voglio spiegarlo a chi me lo domanda, non

¹ Il *Quaderno di storia del penale e della giustizia* è una rivista a cadenza annuale pubblicata in *open access*. Tutti i numeri sono scaricabili dal sito <riviste.unimc.it/index.php/qspg>. I precedenti seminari hanno riguardato: *La paura* (2019); *Il dubbio* (2020); *Il castigo* (2021).

² Il Laboratorio è nato nel 2018 da una pluralità di esperienze di studio e di insegnamento legate alla storia del diritto e della giustizia penale nel solco della riflessione condotta da Mario Sbriccoli (1941-2005), a lungo docente nell’Università di Macerata. È promosso da Luigi Lacchè, Massimo Meccarelli, Paolo Marchetti, Monica Stronati, Ninfa Contigiani, Emilia Musumeci e vuole offrire un nuovo “spazio” di elaborazione, ricerca e discussione a cadenza annuale.

³ Presentate da Maurizio Bettini (Università di Siena), Luca Scuccimarra (Sapienza Università di Roma), Francesco Orilia (Università di Macerata), Domenico Pulitanò (Università di Milano Bicocca).

⁴ Al Seminario, oltre agli organizzatori, hanno partecipato in presenza o da remoto Roberto Bartoli (Università di Firenze), Pierangelo Buongiorno (Università di Macerata), Paolo Cappellini (Università di Firenze), Riccardo Cavallo (Università di Catania), Giovanni Cazzetta (Università di Firenze), Giovanni Chiodi (Università di Milano Bicocca), Floriana Colao (Università di Siena), Roberto Cornelli (Università di Milano Bicocca), Ettore Dezza (Università di Pavia), Loredana Garlati (Università di Milano Bicocca), Grazia Mannozi (Università dell’Insubria), Aglaia McClintock (Università del Sannio), Giuseppe Mecca (Università di Macerata), Marco Nicola Miletta (Università di Foggia), Emilia Musumeci (Università di Teramo), Paola Nicolini (Università di Macerata), Giacomo Pace Gravina (Università di Messina), Michele Pifferi (Università di Ferrara), Carlo Sabbatini (Università di Macerata), Carlo Sotis (Università della Tuscia), Claudia Storti (Università Statale di Milano), Andrea Zorzi (Università di Firenze).

⁵ J. L. Borges, *There are more things*, in *Il libro di sabbia, Tutte le opere*, a cura di D. Porzio, Milano, Mondadori, 1991, vol. II, p. 601.

lo so più»⁶. Il Laboratorio di storia ha inteso dedicare il Quaderno a questo “enigma”⁷, un tema che evoca le immense e impervie vette della conoscenza umana ma in questo fascicolo l’obiettivo praticabile, sebbene arduo, è di volgere lo sguardo, in maniera più “settoriale”, verso il campo del diritto e della giustizia penale per indagare, in particolare, i nessi problematici tra le dimensioni temporali e il fenomeno penale con l’obiettivo di ri-pensare criticamente il “tempo della giustizia” nel più ampio contesto dell’attuale riflessione.

La “conoscenza” del tempo si intreccia inestricabilmente con la storia della filosofia e della scienza. Le teorie sulla natura del tempo (oggettivistica o soggettivistica, sostanzialistica o relazionale) ne hanno accompagnato lo sviluppo sino al fitto dibattito contemporaneo⁸. Le teorie einsteiniane della relatività e tutto ciò che ne è seguito hanno aperto straordinari orizzonti in cui il *continuum* spazio-temporale (cronotopo) ha trasformato le più radicate concezioni assolute dei regimi temporali. Forse nessuno meglio di Salvador Dalì⁹ – a partire dal quadro *La persistenza della memoria* (1931) – ha rappresentato in chiave surreale, con i suoi famosi orologi molli, la nuova dimensione del tempo al di là dell’idea “oggettiva” tipica del senso comune. Dalì ha raffigurato con la potenza dell’arte il contrasto paradossale tra la liquefazione del tempo relativo e il dominio del tempo assoluto nella nostra società “cronodipendente”¹⁰.

Ma, come ha osservato Norbert Elias, il problema del tempo non riguarda solo i filosofi e i fisici. In questo contesto assume una particolare rilevanza la riflessione sul “tempo sociale”, sul tempo come «istituzione sociale, diversa a seconda dello stato dello sviluppo sociale»¹¹. Qui le radici antropologiche, la comunicazione sociale, la comprensione storica del tempo delineano un grande campo di analisi sui “processi di civilizzazione” legati all’uso, all’organizzazione e alla rappresentazione del tempo. Gli uomini *ricreano* il tempo che *esiste* e lo plasmano a livello culturale e sociale.

⁶ Agostino, *Confessioni*, Libro XI, Cap. XIV, cit. da Orilia. Tutti i riferimenti ad autori senza ulteriori indicazioni riguardano i saggi contenuti in questo volume.

⁷ H-G. Gadamer, *L’enigma del tempo*, Bologna, Zanichelli, 1996; P. Ricoeur, *Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato*, Bologna, il Mulino, 2004.

⁸ Cfr. F. Orilia, *Filosofia del tempo. Il dibattito contemporaneo*, Roma, Carocci, 2012. Cfr. anche E. Bellone, *Spazio e tempo nella nuova scienza*, Firenze, La Nuova Italia Scientifica, 1999.

⁹ Come suggerito da P. Redondi, *Storie del tempo*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 142.

¹⁰ Ivi, p. 8. «Invece l’attuale accelerazione dei ritmi di vita produce una frantumazione della nostra esperienza temporale e la sua contrazione all’istantaneità di un presente da consumare subito» (ivi, p. 13).

¹¹ N. Elias, *Saggio sul tempo*, Bologna, il Mulino, 1986, p. 20.

2. Passaggi

Le rappresentazioni sociali, i simboli, le divinità, le personificazioni del tempo hanno accompagnato la storia dell'uomo. Di grande momento sono perciò il pensiero del mondo antico e la linguistica, alla ricerca, potremmo dire, delle radici stesse del rapporto tra esseri umani, gruppi sociali e Tempo. Questo, come scrive Seneca in *De brevitate vitae*, è *incorporalis* e quindi come possiamo pensare di “rappresentarlo”? Maurizio Bettini osserva come il tempo abbia bisogno della metafora spaziale per “esistere”. «Nell'immaginazione linguistica e culturale il tempo si fa spazio. Ovvero per rappresentarlo si utilizza la “metafora culturale” dello spazio, intendendo “metafora” nel senso di costruzione della realtà attraverso una sua particolare rappresentazione (non semplice abbellimento retorico)». La “spazializzazione” del tempo è – come si vedrà in questo Quaderno – una dimensione destinata a connotare la “storia” del tempo nelle sue varie trasformazioni¹².

Il lessico latino è straordinariamente performativo da questo punto di vista. Il termine indoeuropeo *temp-, da cui deriverebbe *tempus*, segnala l'idea della “misura”, di uno “spazio”, di una porzione o frazione di tempo. Ancora meglio la metafora spaziale si coglie nella rappresentazione dei rapporti di anteriorità e posteriorità. Qui il prima viene associato al “davanti”, mentre il poi al “dietro”. Nel modello passato/futuro, invece, la relazione “prima”/“poi” riceve una localizzazione spaziale rovesciata. Per *cogliere* il senso di questa inversione – ci dice Bettini – «Bisogna tener conto dei significati e valori gerarchici che, all'interno della cultura, caratterizzano le diverse posizioni spaziali e soprattutto i loro rapporti. Fra davanti e dietro c'è una gerarchia di valori, il davanti / prima fa sempre aggio sul dietro / poi. Ciò che sta davanti è sempre più importante di ciò che sta dietro [...]», come mostra il prefisso *prae-* che forma i nomi delle più alte cariche del mondo romano (pre-tore, pre-fetto e via dicendo)¹³.

Anche lo studio di termini come *aevum*, *aetas*, *saeculum*, dei tempi sintattico-grammaticali, o ancora delle feste e di riti di passaggio, ci conduce alle profondità del linguaggio e alla sua capacità di svelare le strutture e le radici antropologiche che riguardano la generazione, la durata della vita, la forza vitale, la misura delle cose, la socializzazione.

¹² Anche il saggio di Riccardo Cavallo analizza il concetto di tempo (nell'opera di Carl Schmitt) in relazione alla più enfaticata concezione spaziale cercando di «rileggere il discorso schmittiano sulla temporalità e il suo tentativo di ancorarlo, da un lato, alla costruzione teorica di un pensatore a lui caro quale Donoso Cortés, e dall'altro, alla figura del *katéchon* che costituisce uno dei concetti più significativi della *Weltanschauung* teologico-politica schmittiana».

¹³ Cfr. M. Bettini, *Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo e immagini dell'anima*, Roma, Carocci, 2019.

Linguaggio e tempo sono al centro anche della riflessione di Luca Scuccimarra dedicata alla storia concettuale (*Begriffsgeschichte*) e alle semantiche della temporalità. Nella prospettiva di Reinhart Koselleck la storia si sedimenta in concetti. «Per la nostra metodologia la storia è una storia di concetti: il concetto sovrasta la parola nella misura in cui esso comprende la storia» (Koselleck cit. da Scuccimarra).

I concetti, a differenza delle parole, sono plurivoci e rappresentano indici e fattori del divenire storico. Il mutamento concettuale diventa l'oggetto principale di una storia "pensante", capace di fornire cornici categoriali. La semantica della storia concettuale e di Reinhart Koselleck¹⁴ in particolare è un forte stimolo a leggere il tema cruciale della modernizzazione come "temporalizzazione"¹⁵. L'ambito della storia giuridica, e della storia del diritto penale, potrebbe giovare in maniera mirata considerando il fatto che il penale "moderno" emerge come problema nel corso del XVIII secolo quando inizia, secondo Koselleck, la più generale *Sattelzeit*. Le parole restano ma i concetti sono destinati a cambiare. Rendere visibili le linee di faglia (*Verwerfungen*) significa poter analizzare in profondità le strutture di ripetizione, le permanenze, il nuovo che filtra lentamente nel vecchio, la stratificazione dei tempi che formano le "cronologie". La contemporaneità del contemporaneo¹⁶ è un modo per cercare di comprendere il rapporto e l'allontanamento tra spazi di esperienza e orizzonti di aspettativa, tematizzando il tempo storico.

Il rapporto tra esperienza e aspettativa ha stimolato ulteriori riflessioni. Così la teoria critica del sociologo Hartmut Rosa ha messo al centro della scena il tema della *detemporalizzazione dell'esperienza*. Ciò che sarebbe nuovo «non è l'espansione globale dei processi e delle transazioni di vario tipo, ma la *velocità* con la quale essi si compiono. Ciò trasforma tendenzialmente lo spazio "moderno classico" delle località stabili in uno spazio tardo-moderno di *flussi dinamici* e rimpiazza l'ordine temporale lineare e sequenziale con una nuova forma di tempo "senza tempo" e pure radicalmente "temporalizzato" definito attraverso una contemporaneità ubiquitaria»¹⁷. Il *presentismo* come

¹⁴ R. Koselleck, *Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici*, Genova, Marietti, 1986. Cfr. L. Scuccimarra, *Semantica della temporalità ed esperienza storica. Note sulla Historik di Koselleck*, in «Storica», 38, 2007, pp. 65-89.

¹⁵ L. Scuccimarra, *Modernizzazione come temporalizzazione. Storia dei concetti e mutamento epocale nella riflessione di Reinhart Koselleck*, in «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine», XXVIII, 56, 2016, pp. 91-111.

¹⁶ «La storia concettuale spiega [...] anche come un concetto sia costituito di più strati, ossia di significati che derivano cronologicamente da tempi diversi. In tal modo essa supera la rigida alternativa diacronia-sincronia, anzi richiama la contemporaneità del contenuto non-contemporaneo che può essere presente in un concetto. [...] La profondità storica di un concetto, che non coincide con la successione cronologica dei suoi significati, acquista così un valore sistematico di cui deve rendere conto ogni ricerca storico-sociale» (Scuccimarra).

¹⁷ H. Rosa, *Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne*, Frankfurt am

nuova forma di esperienza del tempo sembra essere diventato il *regime di storicità* contemporaneo. «Non è questa – si chiede François Hartog – innanzitutto una “crisi” del tempo? Sarebbe così un modo di chiarire, quasi dall’interno, gli interrogativi odierni sul tempo, segnati dall’equivocità delle categorie: si ha a che fare con un passato dimenticato o troppo ricordato? Con un futuro che è quasi scomparso dall’orizzonte o con un avvenire soprattutto minaccioso? Con un presente incessantemente consumato nell’immediatezza o quasi statico e interminabile, se non eterno? Sarebbe anche un modo per far luce sui molteplici dibattiti, qui e là, sulla memoria e la storia, sulla memoria contro la storia, sulla nozione di patrimonio mai abbastanza presente o perfino troppo»¹⁸.

La filosofia contemporanea affronta – come mostra Francesco Orilia – proprio il tema ontologico in un dibattito sempre più sofisticato attraverso una serie di teorie e argomentazioni, tra le quali assumono maggior seguito il presentismo – più vicino al senso comune e all’idea *oggettiva* delle proprietà passato, presente e futuro – e l’eternismo che, invece, seguendo in particolare la teoria della relatività, ne contesta tale carattere. L’autore presenta e sviluppa l’«argomento per la desiderabilità morale del presentismo» da un punto di vista etico-esistenziale. Nel presentismo e nell’eternismo il problema del male assume un diverso statuto ontologico in quanto gli esseri umani tendono a preferire l’assenza di dolore alla presenza di piacere. Inoltre il presentismo è preferibile in quanto si può ricollegare ad una concezione libertaria del libero arbitrio. Infatti «[...] vedere le nostre scelte e le azioni conseguenti come già prefissate, piccoli fotogrammi di un gigantesco film tutto esistente, infrange la concezione di noi stessi come agenti liberi, capaci di provare, a seconda dei casi, orgoglio o vergogna per queste scelte. Al contrario, dal punto di vista presentista, il futuro è aperto, arriva all’esistenza di momento in momento e, seppure in minima parte, noi contribuiamo con le nostre libere scelte a crearne i contenuti e possiamo sentirci pienamente responsabili delle nostre azioni» (Orilia).

Il rapporto tra passato, presente e futuro, presentismo ed eternismo, libero arbitrio e determinismo fanno riflettere sui caratteri, le permanenze e le trasformazioni dei sistemi penali. Domenico Pulitanò ricorda il legame ineludibile tra diritto e tempo: il primo sta nel secondo, il secondo nel primo. La storicità del diritto (penale) è dunque la dimensione essenziale per cogliere la *complessità* dei fenomeni penali ed evidenziarne non soltanto le linee “pro-

Main, Suhrkamp, 2005, p. 476; Id., *Beschleunigung und Entfremdung. Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2013.

¹⁸ F. Hartog, *Regimi di storicità. Presentismo e esperienze del tempo*, Palermo, Sellerio, 2007. Cfr. D. Di Bartolomeo, *Lo specchio infranto. «Regimi di storicità» e uso della storia secondo François Hartog*, in «Storica», 49, XVII, 2011, pp. 63-94.

gressive” ma anche gli elementi molteplici di sovrapposizione, coesistenza e interazione. Ritorna con forza la necessità di riflettere sulla *stratificazione temporale*, sull’ordine del tempo¹⁹, sulla declinazione del Tempo in *tempi*. Appare fecondo un approccio capace di cogliere anche la dimensione *ascrittiva*²⁰ del tempo rispetto alla complessità dell’universo giuridico valorizzando l’aspetto concettuale relazionale e sincronico. Basti pensare alla categoria della transizione e dei suoi regimi temporali²¹ – così rilevanti nello spazio della giustizia penale – per intuirne le potenzialità euristiche. È forse inutile ribadire quanto il *penale nella dimensione temporale della storia* possa giovare di questa strumentazione concettuale. Si tratta infatti di comprendere come in ciascuna esperienza storica (il presente di allora) sono state messe in relazione le dimensioni temporali del passato e del futuro²².

Un’aggiornata *visione del tempo/dei tempi* è fondamentale per rinnovare i paradigmi della storia del penale e della giustizia. Lo sguardo dello storico si dirige soprattutto verso due direzioni: quella della *storicità temporale* del fenomeno penale e quella della *temporalità* che è insita nella costruzione plurisecolare delle categorie fondamentali. Lo studioso e il pratico del fenomeno penale contemporaneo analizza e vive la molteplicità dei legami della giustizia penale con il tempo²³. Questa dimensione rileva a tutti i livelli del sistema penale: si pensi al principio di legalità (freccia verso il futuro); alle teorie della pena (tra passato/retribuzione e futuro/prevenzione); al processo e ai suoi procedimenti che *esistono* nel tempo (oltreché nello spazio rituale) e al principio costituzionale della ragionevole durata; all’istituto controverso della prescrizione del reato e all’imprescrittibilità di alcuni tipi di reato; agli istituti clemenziali (amnistia, indulto, grazia) che governano passato, memoria, oblio e futuro; alla durata della pena.

¹⁹ K. Pomian, *L’ordine del tempo*, Torino, Einaudi, 1992.

²⁰ M. Meccarelli, *I tempi ascrittivi tra esperienza giuridica e ricerca storica*, in «Le Carte e la Storia», 2, 2018, pp. 18-25.

²¹ Cfr., in particolare, P. Pombeni, *La transizione come problema storiografico. Una ricerca sulle fasi di sviluppo critico della “modernità”*, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», 36-37, 2010-2011/1, pp. 87-131; Id., *La transizione e le sue fasi. Riflessioni sui problemi aperti*, in P. Pombeni, H.-G. Haupt (a cura di), *La transizione come problema storiografico. Le fasi critiche dello sviluppo della modernità (1494-1973)*, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 9-37; A. Thier, *Time, Law, and Legal History – Some Observations and Considerations*, in «Rechtsgeschichte – Legal History», 25, 2017, pp. 20-44; Ch. Cornelißen, L. Lacchè, L. Scuccimarra, B. Stråth, *Ripensare la transizione come categoria storiografica: uno sguardo interdisciplinare*, in «Ricerche di Storia Politica», 2018, 2, pp. 191-203; C. Paixão, M. Meccarelli (eds.), *Comparing transitions to democracy. Law and Justice in South America and Europe*, Chaim, Springer, 2021.

²² Cfr. Koselleck, *Futuro passato*, cit.

²³ D. Pulitanò, *La giustizia penale e il tempo*, in «Sistema penale», 2, 2019, pp. 5-21.

3. *Storie del penale*

Lo scorrere del tempo è per il diritto e la giustizia penale un tema cruciale. Ettore Dezza, partendo da un caso trattato agli inizi del '500 dal *Parlement* di Bordeaux presieduto da un giurista di vaglia quale Nicolas Bohier, offre l'occasione per ricostruire i tratti generali dell'istituto della prescrizione penale nell'età del diritto comune, mostrando l'ampiezza e la profondità del dibattito. Nel caso richiamato, l'imputata – condannata a morte dalle istanze giudiziarie di primo e secondo grado – viene messa in libertà senza riserve dalla più elevata delle Corti di giustizia che riconobbe l'intervenuta prescrizione ventennale, mostrando come un istituto, certamente discusso, pur limitato nei suoi effetti concreti, non sia mai stato messo in discussione «nella sua essenza ovvero come principio generale di diritto, o forse sarebbe meglio dire come regola di civiltà giuridica» (Dezza).

I «cancelli del tempo» si sono aperti o chiusi nel corso della storia per fissare – come rileva Giacomo Pace Gravina – le partizioni dell'età minore, dal diritto romano al Codice Rocco. Le scansioni temporali che hanno determinato il rapporto tra età e responsabilità penale hanno avuto un ruolo simbolico, legato ai riti di passaggio, ma sono anche il frutto di costruzioni politico-sociali legate ad ambiti e fattori diversi. Il tempo può essere analizzato – come fa Emilia Musumeci – come l'intervallo tra la decisione di commettere un crimine e il momento dell'esecuzione. La premeditazione ha rappresentato un tema significativo nel confronto teorico tra i diversi indirizzi dottrinali della penalistica italiana tra Otto e Novecento. Se per la tradizione “classica” il crimine “a sangue freddo”, meditato e progettato nel tempo, misura la temperatura più elevata del dolo indotto dalle “passioni ragionatrici”, per i positivisti lo spostamento di attenzione verso la figura del delinquente porta a ritenere insufficiente, se non nociva, la «tradizionale visione della presunzione quasi automatica di una maggiore intensità del dolo (indice di un'azione più riprovevole) di un crimine meditato per molto tempo rispetto ad uno commesso istintivamente» (Musumeci).

Il tempo rileva nella storia del diritto penale anche come fattore di evoluzione del costume e dei comportamenti individuali e sociali. Floriana Colao ricostruisce il dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo alle discrasie tra la normativa di impianto autoritario antecedente e i nuovi principi e valori (artt. 21 e 33) introdotti dalla Carta costituzionale. La censura preventiva e il sequestro di film – alcuni dei quali hanno fatto la storia gloriosissima del cinema italiano – mostra chiaramente la portata del conflitto attorno alle «frontiere del pudore». Sino agli inizi degli anni '70 del Novecento il «reato cinematografico» suscitò una battaglia di civiltà condotta da alcuni giuristi e magistrati per oltrepassare le “frontiere” e addivenire ad una lettura “evo-

lutiva” e costituzionalmente orientata degli articoli del codice Rocco e delle misure “preventive” in nome del *favor libertatis*.

4. *Stare nel tempo per cercare di “governarlo”*

«Dalla ricognizione degli istituti idealmente riconducibili al regno di Kronos e a quello di Kairos si percepisce la centralità del tempo nell’architettura penalistica. Si intuisce anche la costellazione di parole che ruota attorno al tempo: durata, lunghezza, ragionevolezza, termine, decadenza, calcolo, frazionamento, fine pena, riduzione, remissione in termini, solo per restare nella dimensione giuridico-funzionale. E poi ci sono le parole dell’interiorità: ricordare, dimenticare, decidere, ma anche attesa, memoria, oblio, verità» (Mannozi).

Le parole, i concetti, le figure mitologiche ci riportano verso il piano delle strutture profonde, del linguaggio e delle metafore di cui le società hanno avuto bisogno per “rappresentarsi” il tempo (Bettini). Ma il decorso del tempo nel penale arriva a condizionare non solo una grande varietà di istituti e di soluzioni tecnico-giuridiche. Prima di tutto, il tema ha a che fare con la determinazione del perimetro dello Stato di diritto (Pulitanò). Lo Stato deve quindi far buon uso del tempo. Se invece lo strumentalizza in una prospettiva assolutistica ciò andrà inevitabilmente ad incidere sulle istanze garantistiche orientate a contenere il potere punitivo (Bartoli).

Lo Stato costituzionale ha bisogno di un tempo *mite*, capace cioè di accordare le ragioni contrapposte del punire e del regolare/limitare l’azione punitiva. *Kronos* incombe sulla giustizia penale e come nel mito può divorare i suoi “figli”, l’imputato, il condannato, la vittima. «Una legge penale sfavorevole retroattiva divora i figli; una legge penale favorevole irretroattiva divora i figli; punire senza prescrizione è divorare i figli; affliggere perché è probabile che si commettano reati o per mero sospetto è divorare i figli» (Bartoli). Il “regno” di *Kronos* (il tempo sequenziale) deve essere “temperato” dal “regno” di *Kairos* (il tempo opportuno) (Mannozi). A seconda dei casi il tempo è lineare (principio di legalità), bidirezionale (irretroattività della legge penale e retroattività della *lex mitior*), ragionevole nella durata del processo²⁴, sospensivo (giudizio e prognosi nelle misure sospensive e di *probation*), dilatato

²⁴ «Nell’ordinamento italiano è stato costituzionalizzato il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., novellato nel 1999). Mette a fuoco problemi legati ai costi del processo per le persone coinvolte. Costi certi: economici, esistenziali, sociali. Indagini e processo possono incidere su libertà in via di principio inviolabili: libertà personale, segretezza delle comunicazioni, sfere private. La ragionevole durata del processo risponde all’esigenza di porre limiti temporali all’esercizio di poteri dell’autorità, e a costi umani che potrebbero risultare ingiustificati, o comunque sproporzionati» (Pulitanò).

nelle misure di sicurezza, mensurativo quando commina la pena, conclusivo quando la ricerca della verità deve cedere al tempo dell'oblio e quindi al perdono e al condono per fini di pacificazione, specie nei momenti di transizione, o per scopi meramente deflattivi, o quando il decorso del tempo abbia allontanato, in alcuni casi, le ragioni della pretesa di perennità punitiva. Proprio l'*ambiguità* dell'istituto della prescrizione mostra la costante ambivalenza e le conseguenti tensioni determinate dal fattore tempo nel governo del sistema penale²⁵. Ogni ingranaggio dell'orologio penalistico deve essere ben oliato e monitorato. Ogni scelta è controversa perché i granelli del tempo nella clessidra penale non scendono mai invano, determinando sempre delle conseguenze che rischiano di appesantire uno dei due piatti della bilancia.

Pensiamo al tema della giustizia riparativa «di grande interesse per una riflessione su tempo e diritto. È una prospettiva che guarda al futuro, non centrata sulla severità punitiva, volta a riparare passate lacerazioni» (Pulitanò). Pur non potendo assurgere a un paradigma generale delle risposte al reato (Pulitanò), essa apre ulteriori prospettive e deve essere curata come una pianta fragile ma quanto mai preziosa. «La giustizia riparativa abita il mondo di Kairos e mal tollera le rigidità di Kronos. La riparazione materiale (tipicamente il risarcimento del danno) può essere ingiunta, determinata dal giudice, rateizzata; quella simbolica, rivolta alla dignità della persona offesa, non è mai generata da una pronuncia autoritativa. Si costruisce nel tempo e con il dialogo, gli strumenti tipici della giustizia riparativa» (Mannozi)²⁶.

²⁵ «La dottrina penalistica ha ravvisato nel problema prescrizione una specie di cartina di tornasole per le teorie della pena, una prospettiva particolarmente proficua per riflessioni sulle politiche del diritto penale. Ha senso domandarsi se e come lo scorrere del tempo incida sul delicato equilibrio fra le buone ragioni e il *malum* materiale della pena, soprattutto là dove l'esecuzione della pena spezza situazioni esistenziali che non hanno più alcun rapporto con il reato commesso tanto tempo prima» (Pulitanò). Cfr. anche Id., *Il nodo della prescrizione*, in «Diritto penale contemporaneo», 1, 2015, pp. 21-22: «In quanto espressione di un'idea di giustizia consapevole dei suoi limiti, senza pretese di assolutezza, l'idea del tempo dell'oblio ha un solido fondamento nell'orizzonte costituzionale della pena. Non addita soluzioni precise, ma pone un problema serio, ed orienta verso un certo tipo di soluzioni. Chiede al legislatore valutazioni di giustizia e di politica del diritto, relative a ciò che possa venire in rilievo come tempo dell'oblio, *avendo riguardo al complessivo lasso di tempo fra la commissione del reato e la statuizione sul reato*. E tuttavia, in quanto rinuncia alla 'normale' risposta prevista dalla legge per il reato, la prescrizione penale è un istituto *assiologicamente ambiguo*: presenta, da un lato, un volto che può essere di giustizia (valutazione d'inopportunità o ingiustizia del perseguire e punire, oggi, un fatto troppo remoto nel tempo) ma è in ogni caso una presa d'atto di una obiettiva *defaillance* del sistema (quel fatto avrebbe dovuto essere punito ieri). Come suggerisce la stessa etichetta di 'causa estintiva', la prescrizione è (metaforicamente) un estintore, che, non diversamente dagli estintori previsti da un sistema di protezione dall'incendio, è necessario collocare a presidio di determinate situazioni, ma che il buon funzionamento del sistema dovrebbe mantenere inattivo. Viste nella loro veste formale di dichiarazioni di estinzione del reato, le declaratorie di prescrizione, molto numerose nell'esperienza italiana, si presentano come una sconfitta del *law enforcement*: impunità di reati commessi, immeritatamente guadagnata (o astutamente conquistata) per obiettivo decorso del tempo».

²⁶ «Ecco che nella giustizia riparativa nessuno si può appropriare del tempo, ma il tempo è rimesso nelle mani dei protagonisti, è restituito al loro divenire che diviene un divenire rigenerante. Nella giusti-

Le molteplici categorie del tempo che abitano lo spazio del penale e della giustizia sono ingranaggi indispensabili ma al tempo stesso perturbanti e proprio per questo pongono il tema del limite e dell'equilibrio, rinnovandone la vocazione costituzionale. Se dunque la giustizia penale è una *forma di governo del tempo* – che può trasformarsi in *misura/moderazione/garanzia* o, viceversa, in *eccesso/punitivismo/assolutezza* – la detemporalizzazione, il presentismo e le straordinarie accelerazioni tecnologiche sembrano delineare scenari di cui è ancora difficile cogliere appieno gli esiti. La *giustizia digitale*²⁷ è ormai il sintagma che definisce e contiene una pluralità di fenomeni capaci di incidere sul diritto come “sistema di senso”. La rivoluzione antropologica del digitale sta penetrando – tramite l'ingegnerizzazione, il *coding*, il pensiero computazionale e gli algoritmi – nel mondo della giustizia. La *giustizia predittiva* opera già in diverse realtà e in particolare negli Stati Uniti. La probabilità statistica applicata alla libertà su cauzione o alla recidiva potenzia l'approccio “tradizionale” al diritto penale d'autore e rischia, almeno nel caso americano, di correlare in maniera meccanica il passato al futuro finendo per scaricare sull'imputato pregiudizi legati, per esempio, alla mera appartenenza razziale. Il processo di despaializzazione²⁸ (delle regole, della procedura e del giudizio) va ad incidere sulla temporalizzazione della giustizia (ordine nel tempo, successione di fasi, pluralizzazione degli attori) e quindi sulla sua radicata struttura simbolica.

Stare nel tempo significa alla fine *stare nella storia*, nella concretezza delle relazioni tra gli individui e nelle società. Significa fare i conti con il «grande giudice»²⁹. Questo *esistenzialismo penale* è il risultato del lungo cammino per la “civilizzazione” del punire. La giustizia penale deve continuare a istituire e ordinare il *proprio tempo*. Rifletterci sopra è, come sempre, un primo passo importante.

zia riparativa occorre tempo, occorre dare tempo, ognuno si prende il suo tempo. Nessuno può prede-terminare o imporre un tempo. Proprio perché si elabora e ci si confronta, occorre arrendersi al divenire ed ogni resistenza rischia di essere una negazione dell'altro. Il percorso di apertura, avvicinamento, incontro non può che richiedere tanto tempo o comunque il tempo necessario.» (Bartoli).

²⁷ V. soprattutto A. Garapon, J. Lassègue, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, Bologna, il Mulino, 2021. Nell'ambito di una letteratura ormai vastissima cfr. E. Calzolaio (a cura di), *La decisione nel prisma dell'intelligenza artificiale*, Padova, Cedam, 2020.

²⁸ A. Garapon, *La despaializzazione della giustizia*, Milano, Mimesis, 2021.

²⁹ Si veda R. Ferrari Zumbini, *Il grande giudice. Il Tempo e il destino dell'Occidente*, Roma, Luiss University Press, 2021.